

Sistema Licenze Nazionali 2010/2011

Le società, per partecipare al Campionato di competenza stagione sportiva 2010/2011, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I) CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A

A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2010, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (*limited review*);
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2010 ed il 30 giugno 2011:
 - a) budget del conto economico;
 - b) budget dello stato patrimoniale;
 - c) budget del rendiconto finanziario;
 - d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal

presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;

e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010. In caso di contenzioso, le società devono depositare

presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770).

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi .

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2010, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2010, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente

risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

II) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2010, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, dalla relazione della società di revisione;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, della relazione della società di revisione (*limited review*);
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neo promosse in serie B le quali sono tenute all'osservanza di quanto prescritto al successivo paragrafo III lett. A punto 1 e lett. C, punto 2, anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2010 ed il 30 giugno 2011:
 - a) budget del conto economico,;
 - b) budget dello stato patrimoniale;
 - c) budget del rendiconto finanziario;
 - d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;
 - e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, **fino al mese di marzo 2010 compreso**, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770).

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., l'originale della garanzia a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di € 800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8) e 9) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2010, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2010, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno

solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A, punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A, punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

III) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A) Le società devono, entro il termine del 10 giugno 2010, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0.08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il **21 giugno 2010**.

Per le società di Prima e Seconda Divisione il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2009 e per le società che al termine del campionato 2009/2010 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione, il termine del **10 giugno 2010** sopra indicato è differito al **25 giugno 2010**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del **21 giugno 2010** per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2010**.

L'inosservanza del termine del 25 giugno 2010, da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2010**, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2010, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **6 luglio 2010**.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2010** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2010**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **6 luglio 2010**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2010/2011; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2010, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011 corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo;
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile

2010. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770).

7) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €. 400.000,00 per le società di Prima Divisione e dell'importo di €. 200.000,00 per le società di Seconda Divisione, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi .

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della

giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 9) e 10), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2010, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

IV) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2010:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Per le

società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2009/2010, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2009/2010, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2009/2010, l'adempimento relativo agli emolumenti deve essere riferito fino al mese di marzo 2010 compreso, anziché fino al mese di aprile 2010 compreso.

Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **25 giugno 2010**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, fino al mese di aprile 2010 compreso. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2009/2010, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2009/2010, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2009/2010, l'adempimento relativo agli emolumenti deve essere riferito fino al mese di marzo 2010 compreso, anziché fino al mese di aprile 2010 compreso.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

2) Certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

- a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
- b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.

Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del **25 giugno 2010** i debiti di cui al punto 2).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2, lett. a) e lett. b), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti.

Le società devono far pervenire alle Leghe competenti, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **15 settembre 2010**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di **maggio e giugno**. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2009/2010, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2009/2010, nonché per le società promosse dalla

Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2009/2010, l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di **aprile, maggio e giugno 2010**.

Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **18 ottobre 2010**, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo per le suddette mensilità.

Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **18 ottobre 2010**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di **maggio e giugno 2010**. Per le società che sono rimaste in Serie B al termine del campionato 2009/2010, per le società che sono retrocesse in Serie B al termine del campionato di Serie A 2009/2010, nonché per le società promosse dalla Prima Divisione alla Serie B al termine del campionato 2009/2010, l'adempimento deve essere riferito agli emolumenti di **aprile, maggio e giugno 2010**.

L'inosservanza del termine del 15 settembre 2010 per documentare il pagamento degli emolumenti e del termine del 18 ottobre 2010 per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi ai medesimi emolumenti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la sanzione di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011.

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Le società di Prima e Seconda Divisione, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del **30 giugno 2010**, i seguenti ulteriori adempimenti:

- 1) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;
- 2) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2009/2010 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è

sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE

A) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge n. 91/1981, devono, entro il termine del **30 giugno 2010**:

- 1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €. di 200.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;
- 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi .

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono entro il termine del **30 giugno 2010**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2009, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante via fax, l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge n. 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

5) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €. di 200.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestati alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio

nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi .

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 7) e 8), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine del **30 giugno 2010**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2010/2011, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

3) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €. di 200.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla società, acceso presso un Istituto Bancario operante sul territorio nazionale e dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi .

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00.

TITOLO II : CRITERI INFRASTRUTTURALI

Le società devono, entro il termine del **30 giugno 2010**, osservare i seguenti adempimenti:

1. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali la documentazione comprovante:
 - a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza
ovvero;
 - b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della Stagione sportiva 2010/2011 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
2. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali la licenza d'uso o di esercizio del suddetto impianto;

3. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2010/2011 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché dell'autorizzazione del Prefetto relativa ad un impianto ubicato:
- a) per le società di Serie A e B nel territorio nazionale;
 - b) per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione nella provincia del comune in cui ha sede la società.

La Lega competente dovrà fornire alla Commissione criteri infrastrutturali, entro il **5 luglio 2010**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La presente procedura è derogatoria a quella prevista dall'art. 19 delle N.O.I.F., riguardando lo specifico procedimento di concessione delle Licenze Nazionali.

La Lega competente deve entro **il 5 luglio 2010** certificare alla Commissione criteri infrastrutturali che l'impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri A nell'allegato sub A) per le società di serie A e B e nell'allegato sub B) per le società di Prima e Seconda Divisione. La Lega competente potrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche effettuate nel corso della stagione sportiva 2009/2010, ad eccezione dei casi in cui la società sia neopromossa o retrocessa.

Nel caso in cui la società sia neopromossa o retrocessa la certificazione della competente Lega dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2009/2010.

La società che ha ottenuto la deroga nella stagione sportiva 2010/2011, nel corso della medesima stagione sportiva, potrà in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione criteri infrastrutturali apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega competente attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri A nell'allegato sub A) per le società di serie A e B e, nell'allegato sub B) per le società di Prima e Seconda Divisione. In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione criteri infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Consiglio federale che deciderà, sentito il parere della Lega competente.

La documentazione di cui al presente titolo deve essere depositata, anche mediante fax, presso la Commissione criteri infrastrutturali.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri B negli allegati sub "A)" e "B)" dovrà essere sanato non oltre il 31 dicembre 2010.

L'inosservanza del suddetto termine del 31 dicembre 2010, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri B di cui agli allegati sub "A)" e "B)", su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 5.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società devono, entro **il termine del 30 giugno 2010**, osservare i seguenti adempimenti :

- 1) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a partecipare alle Competizioni Primavera o al Campionato Berretti nella stagione sportiva 2010/2011;
- 2) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a disputare i Campionati Allievi e Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, in caso di partecipazione ad un campionato professionistico;
- 3) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno della stessa a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori nella stagione sportiva 2010-2011;
- 4) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri nella stagione sportiva 2010/2011, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

- 5) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella stagione 2010/2011 ad un programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con le Leghe competenti;
- 6) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi l'organigramma aggiornato della società, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Commissione criteri sportivi e organizzativi ogni eventuale variazione dello stesso intervenuta successivamente al rilascio della Licenza;
- 7) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **nel termine del 30 settembre 2010;**
- 8) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **nel termine del 30 settembre 2010;**
- 9) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Serie A, Serie B, la scheda informativa riguardante il Dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**
- 10) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Serie A, Serie B, la scheda informativa riguardante il Dirigente addetto agli ufficiali di gara per le gare interne della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a

depositare la predetta documentazione **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**

- 11) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**
- 12) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante gli addetti alla sicurezza/Steward e alle modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**
- 13) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi attestazione della Lega competente relativa al deposito per la stagione 2010/2011 del contratto con un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica,** attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento delle predette figure;
- 14) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi attestazione della Lega competente relativa al deposito per la stagione 2010/2011 del contratto con un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera o al campionato Berretti, nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica,** attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento delle predette figure;

- 15) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;
- 16) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi attestazione della Lega competente relativa al deposito per la stagione sportiva 2010/2011 del contratto sottoscritto con almeno un operatore sanitario addetto alla prima squadra, nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario .
- 17) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Serie A e Serie B, dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a dotarsi per la stagione sportiva 2011/2012, in caso di partecipazione della società al campionato di Serie A, delle figure di seguito indicate:
- a) responsabile amministrazione, finanza e controllo;
 - b) responsabile ufficio stampa;
 - c) responsabile marketing/commerciale;
 - d) responsabile del settore giovanile;
 - e) allenatori del settore giovanile;
 - f) preparatore atletico della prima squadra.

Le figure di cui alle precedenti lett. a), b) e c) possono essere acquisite in outsourcing.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 17.a), 17.b), 17.c) e 17.d).

La documentazione prevista ai precedenti punti deve essere fornita secondo la modulistica che si allega sub C) e depositata, anche mediante fax, presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione

In caso di concessione della licenza l'inosservanza:

- **degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione**
- **degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.**

TITOLO IV: RICORSI

La Co.Vi.So.C., la Commissione criteri sportivi e organizzativi e la Commissione criteri infrastrutturali, entro il **7 luglio 2010**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il 10 giugno 2010, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e tre le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di competenza 2010/2011 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del **10 luglio 2010**, ore 13:00.

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € **30.000,00** per le società di Serie A, di € **15.000,00** per le società di Serie B e di € **9.000,00** per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I, II, III potranno essere integrati, entro il termine perentorio del **10 luglio 2010**, ore 13:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2010/2011. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del **10 luglio 2010**, ore 13:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione ed il parere della Lega competente di cui al Titolo II (criteri infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione criteri infrastrutturali entro il termine del **12 luglio 2010**.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **15 luglio 2010**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **16 luglio 2010**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione 2010/2011, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Codice, pubblicato sul sito del CONI.

**MANUALE DELLE LICENZE NAZIONALI FIGC
CRITERI INFRASTRUTTURALI**

Requisiti Infrastrutturali per gli Stadi di Serie A e B

INDICE

Art. 1	Dimensioni del terreno di gioco
Art. 2	Caratteristiche del terreno di gioco
Art. 3	Protezione del terreno di gioco
Art. 4	Porte e porta di riserva
Art. 5	Bandierine d'angolo
Art. 6	Panchine e quarto uomo
Art. 7	Cartelloni pubblicitari
Art. 8	Impianto di illuminazione
Art. 9	Accesso al terreno di gioco
Art. 10	Spogliatoi squadre
Art. 11	Spogliatoi arbitri
Art. 12	Infermeria per i giocatori e arbitri
Art. 13	Locale per il controllo antidoping
Art. 14	Parcheggi squadre e ufficiali di gara
Art. 15	Capienza dello stadio
Art. 16	Sedute individuali
Art. 17	Tribune riservate agli spettatori
Art. 18	Tribuna stampa
Art. 19	Postazioni per radiocronisti e telecronisti
Art. 20	Sala lavoro giornalisti e fotografi
Art. 21	“Mixed Zone”
Art. 22	“OB Van Area”
Art. 23	Sala conferenze stampa

Articolo	Grado	Requisito infrastrutturale
1	A	Dimensioni del terreno di gioco Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della larghezza sino ad un minimo di m. 65. Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”. La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,5. Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.
2	A	Caratteristiche del terreno di gioco Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere: • in erba naturale ovvero in manto erboso artificiale approvato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza: il terreno di gioco, se in manto erboso artificiale, deve essere di ultima generazione secondo la classificazione FIFA; il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare rischi per gli atleti; • dotati di superficie piana e regolare; • di colore verde; • in buone condizioni; • dotati di un idoneo sistema di drenaggio; • dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell’acqua.

3	B	Protezione del terreno di gioco I terreni di gioco in erba naturale devono essere dotati di idonei sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo, che consentano di mantenere, per quanto sia ragionevolmente possibile, i terreni praticabili anche nei mesi invernali. La Lega competente può concedere deroghe ai terreni di gioco delle città nelle quali, anche in base allo studio dei principali dati statistici meteorologici degli ultimi cinque anni, si può ragionevolmente escludere che ricorrano i presupposti per l'adozione dei sistemi di riscaldamento del terreno di cui al paragrafo precedente. I terreni di gioco in erba naturale devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione antipioggia (es. teloni).
4	A	Porte e porta di riserva Il palo e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio, acciaio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica. Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: • la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32; • la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44; • gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco; • le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo; • dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alle sbarre trasversali ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale); • le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon; • il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno 2 m dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi. Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche.

5	A	Bandierine d'angolo Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.
6	A	Panchine e quarto uomo Le panchine per i tecnici ed i giocatori di riserva devono essere: ▪ adeguatamente coperte; ▪ di lunghezza minima pari a 8 metri; ▪ posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale; ▪ ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana. L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale. La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.
7	A	Cartelloni pubblicitari I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni: ▪ la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori; ▪ i cartelloni devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti; ▪ i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.

8	A	Impianto di illuminazione Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (E_{vmed}): <u>Serie A:</u> • $E_{vmed} \geq 800$ Lux in direzione delle telecamere fisse; • $E_{vmed} \geq 500$ Lux in tutte le altre direzioni. <u>Serie B:</u> • $E_{vmed} \geq 500$ Lux in tutte le direzioni. Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti: • $E_{vmin} / E_{vmax} \geq 0,4$ e $E_{vmin} / E_{vmed} \geq 0,6$ Deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire immediatamente e senza interruzione i valori di illuminamento sopra indicati.
9	A	Accesso al terreno di gioco L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico. In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi. Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo. Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.
10	A	Spogliatoi squadre Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche: • superficie minima di mq 30 ciascuno, esclusi i servizi annessi e la zona massaggi; • posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 20 persone; • 1 lettino per i massaggi; • 1 lavagna per spiegazioni tattiche; • un adeguato sistema di ricambio d'aria.

11	A	Spogliatoi arbitri Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere, inoltre, le seguenti caratteristiche: ▪ posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 4 persone; ▪ 1 tavolino con 2 sedie; ▪ 1 lettino per i massaggi.
12	A	Infermeria per giocatori e arbitri L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono all'infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di sedie a rotelle. L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime: • 1 tavolino per gli esami; • 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco); • 1 armadietto per i farmaci; • 1 bombola di ossigeno con maschera; • 1 telefono (linea interna ed esterna).

13	A	Locale per il controllo antidoping Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media. Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno. La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile. Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni: A) zona di attesa: • posti a sedere per 8 persone; • appendiabiti e/o armadietti; • 1 frigorifero per bevande. B) zona prelievi: • 1 scrivania; • 4 sedie; • 1 lavandino; • 1 armadietto con serratura. Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di: • 1 wc con seduta; • 1 lavandino; • 1 doccia. Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.
14	A	Parcheggi squadre e ufficiali di gara Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi: • almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre; • almeno 4 posti di stazionamento per le vetture. Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.
15	A	Capienza dello stadio La capienza minima dello stadio deve essere di 20.000 posti per la Serie A (*) e di 10.000 posti per la Serie B (*), dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 16. (* Salvo deroghe, anche condizionate, concesse dalla Lega competente)

16	A	Sedute individuali Tutti i posti di cui all'articolo precedente devono essere posti a sedere numerati. E' raccomandato, in vista di un prossimo adeguamento del Manuale delle Licenze Nazionali alle normative UEFA, l'utilizzo di seggiolini muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
17	A	Tribune riservate agli spettatori I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite. La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalamento.
18	B	Tribuna stampa La tribuna stampa deve avere una capienza minima di 50 postazioni coperte in Serie A e 30 in Serie B, equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.
19	B	Postazioni per radiocronisti e telecronisti Lo stadio deve essere dotato di almeno 3 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti in Serie A e almeno 2 in Serie B. Ciascuna postazione deve avere almeno 3 posti a sedere.
20	B	Sala lavoro giornalisti e fotografi Lo stadio deve essere dotato di un'area interna di almeno 60 mq, attrezzata con postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e linea telefonica.
21	B	"Mixed zone" Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta "<i>mixed zone</i>", protetta ed interdetta al pubblico. Tale zona dovrà essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.
22	B	"OB Van Area" Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno ("<i>Outdoor Broadcast Van Area</i>").

23	B	Sala conferenze stampa La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche: • un minimo di 15 posti a sedere; • 1 tavolo da conferenza situato su un podio; • 1 piattaforma per telecamere; • sistema di diffusione sonora.
----	---	--

ALL.B

MANUALE DELLE LICENZE NAZIONALI FIGC CRITERI INFRASTRUTTURALI

Requisiti Infrastrutturali per gli Stadi di I Divisione e II Divisione

INDICE

Premessa

- Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco
- Art. 2 Porte e porta di riserva
- Art. 3 Bandierine d'angolo
- Art. 4 Panchine e quarto uomo
- Art. 5 Cartelloni pubblicitari
- Art. 6 Impianto di illuminazione

- Art. 7 Accesso al terreno di gioco
- Art. 8 Spogliatoi squadre
- Art. 9 Spogliatoi arbitri

- Art. 10 Infermeria per i giocatori e arbitri
- Art. 11 Locale per il controllo antidoping
- Art. 12 Parcheggio squadre e ufficiali di gara
- Art. 13 Capienza e requisiti dello stadio
- Art. 14 Sedute individuali
- Art. 15 Tribune riservate agli spettatori
- Art. 16 Tribuna stampa
- Art. 17 Postazioni per radiocronisti e telecronisti

- Art. 18 Sala lavoro giornalisti e fotografi

- Art. 19 Sala conferenze stampa

Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco

Crit. A

Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione delle misure fino al minimo di m 100 x m.60.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.

Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:

- in erba naturale ovvero in manto erboso artificiale approvato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza: *il campo per destinazione*, se artificiale, deve essere tale da non comportare rischi per gli atleti; per il solo terreno di gioco deve essere previsto un manto erboso artificiale di ultima generazione.
- dotati di superficie piana e regolare
- di colore verde;
- in buone condizioni;
- dotati di un idoneo sistema di drenaggio;

Art. 2 Porte e porta di riserva

Crit. A

Il palo e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio, acciaio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.

Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44;
- gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali , alle sbarre trasversali ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale)
- le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;
- il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno 2 m dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi.

Crit. B

Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Art. 3 Bandierine d'angolo

Crit. A

Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.

Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore.

Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

Art. 4 Panchine e quarto uomo

Crit. A

Le panchine per i tecnici ed i giocatori di riserva devono essere:

- adeguatamente coperte;
- avere una lunghezza minima di 8 metri
- posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale ;
- ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.

La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.

Art. 5 Cartelloni pubblicitari

Crit. A

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia;

Art. 6 Impianto di illuminazione

Crit. A

Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (E_{vmed})

I° Divisione e II° Divisione:

$E_{vmed} \geq 500$ Lux in tutte le direzioni

Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:

$E_{vmin} / E_{vmax} \geq 0,4$ e $E_{vmin} / E_{vmed} \geq 0,6$

Deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire immediatamente e senza interruzione i valori di illuminamento sopra indicati.

Art. 7 Accesso al terreno di gioco

Crit. A

L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.

In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.

Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.

Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.

Art. 8 Spogliatoi squadre

Crit. A

Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:

- superficie minima di mq 30 ciascuno, esclusi i servizi annessi e la zona massaggi;
- posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 20 persone
- 6 docce;
- 2 lavabi;
- 3 wc con seduta, ovvero 2 wc con seduta + 1 orinatoio;
- 1 lettino per i massaggi;
- 1 lavagna per spiegazioni tattiche;
- un adeguato sistema di ricambio d'aria.

Art. 9 Spogliatoi arbitri

Crit. A

Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 4 persone
- 2 docce;
- 1 lavabo;
- 1 wc con seduta;
- 1 tavolino con 2 sedie;
- 1 lettino per i massaggi

Art. 10 Infermeria per giocatori e arbitri

Crit. A

L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono ad essa devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di sedie a rotelle.

L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:

- 1 tavolino per gli esami;
- 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);
- 1 lavabo;
- 1 armadietto per i farmaci;
- 1 bombola di ossigeno con maschera;
- 1 telefono (linea interna ed esterna).

Art. 11 Locale per il controllo antidoping

Crit. A

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:

A) zona di attesa:

- posti a sedere per 8 persone;
- appendiabiti e/o armadietti;
- 1 frigorifero per bevande.

B) zona prelievi:

- 1 scrivania;
- 4 sedie;
- 1 lavandino;
- 1 armadietto con serratura.

Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:

- 1 wc con seduta;
- 1 lavandino;
- 1 doccia.

Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

Art. 12 Parcheggio squadre e ufficiali di gara

Crit. A

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi:

- almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
- almeno 4 posti di stazionamento per le vetture.

Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.

Art. 13 Capienza e requisiti dello stadio

Crit. A

La capienza minima degli stadi di I° Divisione deve essere di 4.000 posti e per la II° Divisione di 2.500 posti, così come normati dalla Determinazione n°17/2009 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che si intende qui richiamata e riprodotta:

in tutti gli stadi di I° Divisione e quelli > 4.000 posti di II° Divisione devono essere presenti:

1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on – line dotati di lettori fissi o mobili (palmari);

2) sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie estesa all'esterno dell'impianto con delimitazione delle aree di sicurezza, anche con barriere mobili, secondo quanto previsto dal D.M. 18/3/1996;

3) installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza (cfr. DM 6 giugno 2005 in materia di Videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche;

4) impiego da parte della Società sportiva di un numero di steward ritenuto idoneo dal Dirigente del Gruppo Operativo Sicurezza - G.O.S. (cfr. Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in materia di stewarding), in funzione della frequenza e del livello di rischio dell'incontro, ad assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza organizzative.

negli altri stadi < 4.000 posti di II° Divisione devono essere presenti:

1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on – line dotati di lettori fissi o mobili (palmari);

2) Per la stessa tipologia di impianti dovrà essere previsto sia l'impiego di steward nel numero determinato dal Questore della Provincia d'intesa con le società sportive interessate, ove non sia istituito il G.O.S., sia il locale Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche.

Nel caso in cui una Società disponga di uno stadio con una capienza inferiore, debitamente autorizzata da decisioni degli organi competenti della Lega, lo stadio in questione dovrà, indipendentemente dalla capienza, possedere tutti i requisiti di sicurezza previsti per gli impianti aventi la capienza minima indicata al capoverso precedente.

Art. 14 Sedute individuali

Crit. A

Tutti gli stadi devono avere solo posti a sedere numerati.

.

Art. 15 Tribune riservate agli spettatori

Crit. B

I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti.

Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite e deve avere una capienza minima del 5% di quella complessiva, con un minimo di 800 posti per la I° Divisione e di 500 posti per la II° Divisione.

La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalamento

Art. 16 Tribuna stampa

Crit. B

La tribuna stampa deve avere una capienza minima di 30 postazioni coperte in I° Divisione e 15 in II° Divisione equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Art. 17 Postazioni per radiocronisti e telecronisti

Crit. B

Lo stadio deve essere dotato di almeno 2 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti in I° Divisione e almeno 1 in II° Divisione,

Ciascuna postazione deve avere almeno 3 posti a sedere.

Art. 18 Sala lavoro giornalisti e fotografi

Crit. B

Lo stadio deve essere dotato di un'area interna di almeno 40 mq, attrezzata con postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e linea telefonica.

Art. 19 Sala conferenze stampa

Crit. B

La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:

- un minimo di 15 posti a sedere;
- 1 tavolo da conferenza situato su un podio;
- 1 piattaforma per telecamere;
- sistema di diffusione sonora.